

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MONDO DONNA

ART. 1) Si costituisce un'Associazione denominata MONDODONNA –Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominabile anche come ASSOCIAZIONE MONDODONNA – ONLUS, con sede in Bologna (BO) Via Mascarella n.2.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili per garantire soluzione di problemi di carattere culturale, di integrazione e di emancipazione economica delle donne straniere e dei loro minori.

ART. 2) Per il raggiungimento dell'obiettivo, l'Associazione gestirà strutture residenziali e semiresidenziali, riservate alle donne e ai loro figli minori ed ampliate a nuclei famigliari.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da qui sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3) L'Associazione non persegue finalità di lucro.

ART. 4) Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Chi intenda far parte dell'Associazione deve presentare domanda al Comitato esecutivo ed effettuare il versamento della quota associativa deliberata di anno in anno dal comitato esecutivo; per l'ammissione di nuovi soci è necessaria l'unanimità del Comitato esecutivo e la maggioranza dell'assemblea chiamata a deliberare sull'ammissione della stessa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti effettuati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 5) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 6) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, esclusione,; la morosità del socio verrà dichiarata dal comitato esecutivo e la indegnità verrà sancita da apposita deliberazione dell'assemblea. Parimenti l'assemblea decreterà su proposta del comitato esecutivo l'esclusione del socio che con il suo comportamento turbi la serenità dei rapporti sociali.

ART. 7) Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato esecutivo, il Presidente dell'Associazione, il Vice presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'albo presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione della prima seduta ed eventualmente della seconda e deve essere spedito od affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dal comitato qualora ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci. L'assemblea deve essere convocata a Bologna, ma la seduta può avere luogo anche fuori dalla sede sociale.

ART. 9) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive dell'Associazione, sulla sostituzione dei componenti il comitato esecutivo, sulle modifiche dello statuto sociale e su tutto quanto altro demandato per legge o per statuto all'assemblea stessa.

ART. 10) Hanno diritto ad intervenire personalmente all'assemblea gli associati in regola nel pagamento della quota annuale dell'Associazione. È escluso il voto per delega. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto.

ART. 11) L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e nomina altresì un segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della riunione e dirigere i lavori della assemblea. Delle deliberazioni dovrà essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

ART. 12) L'assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza semplice degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

interventuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13) L'associazione è retta da un comitato esecutivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione esclusi i punti specificatamente riservati all'assemblea dallo statuto. Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri variabile da due a cinque secondo la determinazione dell'assemblea all'atto delle nomine.

L'assemblea determina la durata in carica del comitato esecutivo che non potrà comunque essere inferiore ad anni tre. I membri del comitato esecutivo sono rieleggibili.

Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le sedi amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del comitato esecutivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 15) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da erogazioni, donazioni, lasciti ed altri incrementi patrimoniali a qualunque titolo.

L'Associazione non ha scopo di lucro nella realizzazione del proprio scopo.

ART. 16) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal comitato esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

ART. 17) Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali determinate annualmente dal comitato esecutivo;
- b) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 18) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura; l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 21) Tutte le controversie sociali tra associati, nonché tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea i quali giudicheranno come arbitri amichevoli compositori prosciolti da formalità di procedura.

ART. 22) è facoltà dell'Associazione, mediante delibera del comitato esecutivo, aderire od affiliarsi ad altre associazioni.

ART. 23) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

F.to Loretta Michelini

F.to Luigi Malaguti Notaio